



DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile

**NOTE INFORMATIVE
PRELIMINARI
PER LA FORMAZIONE DI
STRUTTURE ORATORIANE
NELLA DIOCESI DI BRESCIA**

*Testo approvato dalla Commissione Tecnica Oratori
e licenziato in data 31 gennaio 2003*

Brescia Luglio 2003

SOMMARIO

1 - PREMESSA PASTORALE

- 1.1 **Oratorio, identità ed evoluzione**
- 1.2 **Continuare a scommettere sui giovani**
- 1.3 **Gli Orientamenti Diocesani**
- 1.4 **I documenti di riferimento della PG diocesana**

2 - CRITERI INFORMATIVI

- 2.1 **Aspetti tipologici**
 - 2.1.a La scelta dei luoghi
 - 2.1.b Inserimento ambientale dell'edificio
 - 2.1.c Organizzazione funzionale dell'edificio
 - A. La piazza e gli spazi esterni.
 - B. Spazi comuni
 - C. Direzione - Segreteria dell'Oratorio
 - D. Bar
 - E. Aule o spazi per esperienze di gruppo
 - G. Attrezzature ludico-sportive
 - H. Ambienti di tipo straordinario e di interesse generale
 - H.1 Cappella dell'oratorio
 - H.2 Salone polivalente
 - I. Sicurezza e funzionalità tecnologiche
 - L. Benessere ed abitabilità generali
 - M. Scelte edilizie e relativi costi
- 2.2 **Tavole fuori testo. Schemi Funzionali dell'Oratorio**
 - 2.2.1 Tipologia A: Impianto semplice
 - 2.2.2 Tipologia B: Impianto complesso-Centro Parrocchiale

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 3.1 **Premessa**
 - 3.1.a La responsabilità delle strutture e delle attività
 - 3.1.b Tecnici e consulenti abilitati
- 3.2 **La normativa urbanistica**
 - 3.2.a Varianti urbanistiche
 - 3.1.a.1 Con leggi speciali nazionali
 - 3.1.a.2 Con leggi regionali (Reg. Lomb. L.R. n° 23 del 23.06.1997)
 - 3.2.b Esenzione da contributi di concessione
 - 3.2.c Edifici di interesse Storico - Artistico e/o Paesistico-Ambientale
- 3.3 **La prevenzione incendi**
 - 3.3.a Nuove attività
 - 3.3.b Cinema e Teatri
- 3.4 **La staticità degli immobili**
 - 3.4.a Concetto di staticità
 - 3.4.b Dove recuperare la certificazione di staticità
- 3.5 **Impianti elettrici**
 - 3.5.a Organi competenti per la verifica
 - 3.5.b Impianti soggetti a denuncia
 - 3.5.c Dichiarazione di conformità
 - 3.5.d Progettazione
- 3.6 **Barriere architettoniche**
 - 3.6.a Nuove costruzioni
- 3.7 **Contenimento dei consumi energetici**
- 3.8 **Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri**

4 - SCHEDA RIASSUNTIVA DEI DATI DI PROGETTI

5 - ALTRE APPENDICI CUI RIFERIRSI

- 5.1 Sul BAR DELL'ORATORIO dati generali
- 5.2 Come PRESENTARE DOMANDA PRESSO GLI UFFICI DI CURIA per i lavori di nuova costruzione e/o ristrutturazione?

1 - PREMESSA PASTORALE

1.1 Oratorio, identità ed evoluzione

L'Oratorio nasce dalla comunità parrocchiale come strumento e metodo per la formazione umana e cristiana delle giovani generazioni. E' uno dei modi (privilegiato per il suo radicamento nella nostra tradizione bresciana, ma anche per la sua natura comunitaria) attraverso cui la parrocchia esprime la propria sollecitudine nei confronti delle giovani generazioni.

Le parrocchie bresciane, pur nella diversità e nella ricchezza delle singole tradizioni, hanno sempre guardato all'oratorio come al luogo privilegiato in cui far incontrare la fede con la vita. Una sorta di «laboratorio della fede» che si è evoluto nel tempo.

Alcune tendenze, sia pastorali che strutturali, hanno finora caratterizzato il lavoro nelle comunità cristiane per l'educazione dei giovani alla vita ed alle fede:

Gli **oratori contenitore**, tipici degli anni '50-'60 e coincidenti con la fase della ricostruzione post-bellica. Al loro interno, a fianco delle aule per il catechismo, sorgono strutture a servizio della voglia di divertirsi: bar per giovani, sale cinematografiche, impianti sportivi, ... L'oratorio è una delle poche istituzioni ad assolvere una funzione sociale, aggregativa ed educativa, di massa.

Gli **oratori luoghi di aggregazione**, sviluppatasi negli anni '70-'80 al tempo della contestazione studentesca. Si opera una messa in discussione delle *strutture* ecclesiali e si dà maggior risalto ai fenomeni di associazionismo e di aggregazione. Sovente i giovani si limitano ad usare gli ambienti senza viverne una forte appartenenza. E' una premessa al distacco tra oratorio ed impegno socio politico.

Oratorio **luogo educativo**. La diocesi, alla fine degli anni '80, promuove il «Progetto educativo dell'oratorio». Esso pone in luce la forte volontà di affrontare in modo organico il problema dell'educazione giovanile, *in primis* l'educazione alla fede. Molte scuole ed Enti pubblici fanno nascere i «Progetti Giovani» e «Progetti Ragazzi».

L'ultimo decennio del millennio si caratterizza per:

- la nascita del progetto educativo dell'oratorio nelle singole parrocchie;
- la necessità di un adeguamento normativo e funzionale delle strutture oratoriane (ormai invecchiate e con grossi problemi normativi e di sicurezza);
- l'attenzione ai formatori ed a quanti, in oratorio, hanno un compito educativo; si promuovono non solo corsi per catechisti, ma anche per educatori del tempo libero, dello sport, del bar, del muretto, ...;
- il pluralismo educativo; l'oratorio è una delle tante agenzie educative cui la famiglia si rivolge. Si è quindi ridimensionato il suo ruolo sociale.

In sintesi, se un tempo l'oratorio poteva considerarsi unico riferimento per l'aggregazione e la formazione dei giovani, oggi si deve constatare la presenza di altre forme e luoghi, spesso più incisivi. Se non altro, in positivo, il cambiamento sociale c'interpella continuamente per rinnovarci e per rendere ragione nelle nostre azioni pastorali nei confronti dei giovani.

Sul futuro, infine, si preannunciano, nuovi temi su cui riflettere:

- **Le unità pastorali**. La scelta diocesana di camminare verso l'Unità Pastorale implica che in alcuni contesti più comunità cristiane raccolgano insieme la sfida educativa. In questo senso l'oratorio può diventare uno strumento di comunione nell'unità pastorale a servizio dei giovani di più parrocchie mediante un unico progetto educativo.

- **Una società sempre più multirazziale o multi-etnica**.

Come qualificare la funzione dell'oratorio affinché sia luogo di educazione alla fede e nel contempo rimanga casa accogliente, terreno di incontro anche per i lontani?

- **Il fenomeno dell'aggregazione e del tempo libero** (la notte, lo sport, la musica, ...) Quali attenzioni sa offrire la comunità cristiana ai giovani e ai luoghi del divertimento, ai luoghi informali ed anonimi dell'aggregazione odierna?

- **I rapporti con la scuola**, sempre più fagocitante del tempo libero. Basta una scuola cattolica, per riaprire il dialogo con la cultura e porsi a sostegno della gioventù? E l'Insegnamento della Religione Cattolica, è ancora momento significativo per i giovani?

Nell'ambito della riforma scolastica, quali prospettive si aprono per la pastorale giovanile e l'utilizzo degli ambienti oratoriani?

• **La «rievangelizzazione».** La comunità parrocchiale, quale soggetto dell'educazione dei giovani alla fede, possiede mezzi diversi dall'oratorio per accostare i giovani che non frequentano più la chiesa? Esiste una scuola di formazione per animatori pastorali di giovani? E per la catechesi occasionale?

• **I confronti con le politiche giovanili dell'ente pubblico.** Il disinteresse generale dei sacerdoti e la totale autonomia del territorio, non rischiano di accentuare la frattura e la separazione tra la fede e la vita?

Gli oratori che, iniziato il terzo millennio, si cimentano nella ricerca di nuove forme per l'educazione alla fede ed alla vita per i giovani, saranno capaci di offrire risposte profetiche ai nuovi bisogni?

Tre, ci sembra, possano essere gli elementi sui cui costruire l'impianto educativo:

- la formazione di educatori appassionati e professionali
- la realizzazione del progetto educativo proprio dell'Oratorio
- la realizzazione di luoghi adeguati alle prospettive pastorali ed alle norme civili.

1.2 – Continuare a scommettere sui giovani

La storia dei nostri oratori, ma anche delle associazioni e dei movimenti, ci consegna una realtà cattolica attiva e attenta alle necessità dei giovani: pensiamo, oltre alla parrocchia e a tutto ciò che significa, al mondo del lavoro; all'impegno sociale e politico; alla famiglia; ai mass media; allo sport; al volontariato. Oggi però oratori, associazioni e movimenti si ritrovano come interlocutrici solo esigue minoranze giovanili. Ciò che sorprende è che pur avendo un'esperienza di lunga data e una tradizione autorevole, nonché strutture e figure adulte a disposizione, queste appaiono aphone e invisibili per la maggior parte dei giovani. Le ragioni di ciò vanno ricercate insieme; ci sembra che alla base ci sia un problema di "comunicazione", di modi e luoghi in cui possa compiersi di nuovo.

Crediamo che in questo le singole comunità ecclesiali siano chiamate a convertirsi ai propri giovani, non per rinunciare al compito precipuo di annunciare il Vangelo, ma per annunciarlo mostrando un volto prossimo e umano, un volto fraterno.

1.3 – Gli Orientamenti Diocesani

La realtà giovanile del nostro territorio, pur così variegata e complessa, permette di evidenziare quattro opzioni prioritarie che la chiesa bresciana sceglie per la propria azione con i giovani e per i giovani nei prossimi anni:

1. Accompagnare il bisogno di aggregazione.
2. Far nascere o crescere il desiderio di incontro con Cristo e di un accompagnamento personale.
3. Educare ad essere Chiesa, cioè adulti nella fede, capaci di vivere la corresponsabilità, secondo la propria personale vocazione.
4. Creare il gusto per la missione (soprattutto nei confronti dei propri coetanei) e l'accoglienza delle diversità da realizzare nella Chiesa e nel mondo.

1.4 – I documenti di riferimento della PG diocesana

Libro del sinodo bresciano - Brescia 1981
Progetto educativo dell'oratorio - Brescia - Segretariato Oratori 1988
La comunità educativa dell'oratorio - Brescia - Segretariato Oratori 1988
Progetto di pastorale giovanile – Brescia - Segretariato Oratori 1990
Le Consulte Zonali di Pastorale Giovanile - Brescia - Segretariato Oratori 1994
Il patto educativo – Atti del 3° Convegno Regionale Lombardo – Milano 1995
Educare i giovani alla fede – Roma - Orientamenti Pastorali della CEI 1999
Linee di Pastorale Giovaniule nella Comunità Cristiana – Brescia 2001
Alcune prospettive sull' oratorio oggi come realtà pastorale. – Documento del consiglio Presbierale Diocesano - Brescia 2002
Generazioni di fede – Strumento di lavoro in preparazione al Convegno Ecclesiale, Brescia 2002

2 - CRITERI INFORMATORI

Conseguentemente a quanto affermato nelle premesse pastorali, la Commissione Tecnica dell'Ufficio Oratori, propone le seguenti linee orientative per progettisti e tecnici collaboranti con le singole realtà parrocchiali, al fine di offrire uno strumento di riflessione all'interno degli organismi parrocchiali preposti alla progettazione di interventi strutturali.

La commissione, ritiene infine che soltanto la fedeltà alle linee pastorali diocesane possa concorrere alla realizzazione di strutture oratoriane idonee a svolgere il servizio ai giovani loro richiesto.

2.1 ASPETTI TIPOLOGICI

Le scelte progettuali da adottare, nello spirito culturale di cui sopra, ed in armonia con i valori di riferimento più generali di educazione umana e cristiana nei quali l'Oratorio si inserisce e dai quali trae origine e ragione d'essere, avranno come ipotesi di riferimento le proposte seguenti:

- Consentire, con l'uso degli "spazi", un'esperienza diversa da quelle dell'ambiente familiare e scolastico, ma ad esse fortemente complementare, consentendo un maggior contatto tra le molte realtà dell'Oratorio, diverse per età e condizione sociale.

- Favorire la comprensione e la conoscenza degli specifici ruoli di servizio, delle componenti della Comunità Parrocchiale.

- Pensare ad uno "spazio" e ad un'organizzazione spaziale, che permetta e favorisca l'inserimento del soggetto (chiunque esso sia) nell'integralità delle sue dimensioni, che gli consenta di vivere e muoversi liberamente e non risulti un semplice e anonimo "contenitore" che lo condiziona.

- Ricercare un equilibrio fra la flessibilità generica degli spazi e la loro caratterizzazione. I principali protagonisti della vita dell'Oratorio, (bambini, ragazzi, adolescenti e giovani), necessitano infatti sia della tranquillità e protezione dai disturbi esterni durante le attività di studio e meditazione (aule o spazi per lavori di gruppo, cappella, ecc.), sia della possibilità di seguire la propria fantasia creativa e sviluppare la propria socialità nelle attività di gruppo (spazi ed ambienti di lavoro e ricreazione comuni), nei giochi o in altre manifestazioni all'esterno.

Nello sforzo progettuale, comunque, si tenga presente che la finalità primaria dell'oratorio è il cammino di educazione alla fede tracciato dalla Comunità cristiana che narra con la vita il dono dell'amore di Gesù Cristo. Il complesso delle azioni (liturgiche, spirituali, caritative, culturali, ludiche, artistiche, ricreative, sportive, ecc.) si pone come strumento al servizio della finalità educativa umana e cristiana a cui deve tendere tutta la vita oratoriana.

A tale scopo, è importante che la comunità cristiana promuova il dialogo e la collaborazione delle famiglie e di tutti gli attori culturali e sociali del territorio (scuole, altre confessioni religiose, enti e/o organizzazioni che gestiscono iniziative culturali, ludiche, ricreative, sportive, espressive). Questo, per dividerne la passione educativa ed esprimere l'attenzione di una presenza adulta che si fa sempre più comunità educante nella logica della gratuità, capace di coordinare la propria presenza in modo non autoreferenziale, evitando inutili sovrapposizioni o, sterili antagonismi e dannose rivalità.

Sul piano "pratico", la scelta fondamentale a livello di realizzazione di strutture ricreative è il rispetto armonico della complessità dei valori che finalizzano la struttura oratoriana, così da evitare dispendio sproporzionato di energie, risorse, inventiva, iniziativa gestionale ecc, o, addirittura, di impostare strutture ad "unica direzione", o a prevalente vocazione d'uso, non coerente rispetto alle finalità ed agli obiettivi preposti. (L.S. 766 - 767 - 768)

In questo contesto sono indicati alcuni aspetti tipologici prioritari, che di seguito si descrivono, non per vincolare sistematicamente le progettazioni, ma per promuovere una via nel procedere alla realizzazione delle strutture oratoriane il più possibile attenta al cammino di fede che la comunità parrocchiale vuole esprimere, nel rispetto del territorio in cui si situa, adattando

il progetto alle specifiche esigenze locali, in presenza di obiettive ragioni di carattere organizzativo - pastorale, funzionale, urbanistico o ambientale.

La costruzione di un Oratorio è la naturale conseguenza dell'acquisizione di risorse e spazi per esprimere un progetto educativo – pastorale che si è fatto esperienza di vita e di fede.

Si richiede pertanto alle parrocchie che:

- si dotino di un progetto di pastorale giovanile
- si dotino un progetto educativo d'oratorio
- prendano contatti previ con l'ufficio oratori in fase di analisi e di discussione sull'opportunità o meno di realizzare nuove strutture
- sviluppino la ricerca di soluzioni tecniche che meglio rispondano ai bisogni della zona pastorale.

2.1.a La scelta dei luoghi (aree o edifici)

Qualora sia possibile o consentita la scelta dei luoghi, laddove cioè non esistono edifici con destinazione d'uso già determinata, saranno individuati spazi che preferibilmente ricadono nelle immediate vicinanze della Chiesa Parrocchiale (e Casa Canonica) per consentire all'utenza di arrivare con facilità all'Oratorio e, nel contempo, garantire la massima funzionalità e il massimo controllo di tutti gli spazi destinati alla "proposta" della Pastorale.

La scelta del luogo avverrà eventualmente a seguito di una attenta analisi dello stato patrimoniale disponibile, che comporterà una corretta valutazione delle funzioni dei singoli luoghi, evitando in tal modo eccessive concentrazioni d'uso ed inutili sprechi delle risorse disponibili.

Nel caso cioè che le Parrocchie avessero la possibilità di avere alcune attività, complementari rispetto all'Oratorio, eventualmente ricavabili e/o recuperabili in altri edifici (es. Salone Parrocchiale - Cinema - Teatro – Cappella, ecc.) si abbia cura di "pensare" l'Oratorio completo di tutti gli spazi necessari, senza penalizzarne alcuni per trovare posto a destinazioni d'uso diversamente collocabili .

E' necessario comunque che i luoghi abbiano i requisiti urbanistici e normativi per poter procedere con serenità e sicurezza alle progettazioni ed alle realizzazioni delle strutture Oratoriane, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed in armonia con le previsioni di programmazione territoriale.

A tale scopo, si tenga presente che è importante, se possibile, per il patrimonio disponibile finalizzato alla Pastorale Parrocchiale, adeguare le destinazioni d'uso del suolo previste (in P.R.G.), alle finalità che si intendono perseguire; tuttavia in caso di situazioni difficili o (apparentemente) in palese contrasto normativo, si tenga presente che la legislazione italiana consente un margine di variabilità delle norme urbanistiche vigenti, e pertanto è ragionevolmente lecito pensare alla soluzione positiva dei problemi di natura urbanistica.

In caso di difficoltà o dubbi, si invita a prendere contatti con gli Uffici di Curia competenti.

L'ubicazione e la dislocazione rispetto al tessuto urbano che si intende servire, oltre alle caratteristiche di cui sopra, terrà conto di una adeguata accessibilità carraia e pedonale e di adeguata disponibilità di parcheggio; il tutto, ovviamente, realizzato in linea con la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Vedi anche a Normativa Urbanistica cap. 3.1 pag xxx .

2.1.b Inserimento ambientale dell'edificio

La flessibilità tipologica permessa dall'architettura moderna, nel gioco degli ambienti, dei sistemi di copertura, la composizione architettonica generale e i particolari costruttivi, così come il ricorso a materiali opportuni, conferiscono alla struttura la necessaria articolazione formale adatta per un idoneo inserimento nei contesti ambientali più vari, ferma restando la loro equivalenza sul piano funzionale.

La possibilità di inserimento degli edifici è connessa, anche, alla scelta dei materiali, siano essi strutturali che di rivestimento o finitura.

Per quanto possibile, saranno preferiti materiali tipici delle culture locali nell'intento di recuperare l'identità della tradizione ed il senso di appartenenza al proprio territorio, e quindi alla propria comunità. Negli interventi di ristrutturazione, particolare cura sarà posta nel valorizzare, qualora sia meritevole, la struttura originaria del manufatto.

Non saranno tuttavia trascurate le innovazioni tecnologiche ed i materiali di nuova produzione che possono dare risultati notevoli sia a livello formale che all'economia generale del progetto.

La risposta progettuale alle esigenze di funzionalità e di estetica da attribuire ai vari elementi compositivi dell'Oratorio (porticati, aperture, gioco dei vuoti e dei pieni, forme geometriche e compositive di facciata, proporzioni, coperture e rapporti tra i volumi in eventuale aggregazione), tragga origine da una attenta lettura delle preesistenze, ne elabori i valori più essenziali e ne riproponga gli aspetti salienti rivisti e rivisitati in chiave moderna e attuale. L'Architettura è l'espressione formale della storia e perciò deve vivere linguisticamente il proprio tempo, e non puntare alla sola riedizione o ripetizione di soluzioni datate, anche se proposte da mirabili esempi.

E' messaggio culturale ed educativo anche l'Architettura con la quale l'Oratorio si inserisce nell'ambiente (naturale e costruito) e con la quale si propone all'uso dei fruitori, poiché in essa si esplicano, si comunicano e si tramandano, conservandole, le grandi esperienze e le grandi tensioni ed aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso della comunità. (G.S. n° 53). Vedi anche a Normativa Urbanistica cap. 3.1 pag xxx .

2.1.c Organizzazione funzionale dell'oratorio.

Nel rispetto degli schemi funzionali, gli spazi componenti la struttura oratoriana possono essere combinati in vario modo e con dimensioni diversificate a seconda delle esigenze, nonché tipologicamente caratterizzati dai vincoli normativi cui si è fatto cenno in precedenza.

Il tutto comunque è organizzabile in forme ed in aggregazioni volumetriche e distributive variegata, atte a garantire

- la libertà progettuale e la diversificazione delle strutture;
- l'inserimento nei contesti urbani e naturali nel modo più corretto e facilmente riconoscibile;
- la risposta puntuale alle specifiche esigenze della singola Comunità Parrocchiale che ne è promotrice;
- la funzionalità degli organismi rispetto alle coerenze tipologiche richieste per gli Oratori, pur nella logica, legittima e perfino doverosa, diversità di stili e di espressioni progettuali.

In fase progettuale sarà da tenere in considerazione la gerarchia degli spazi e dei percorsi che organizzano la struttura, la riconoscibilità degli elementi stessi componenti l'Oratorio in base alla funzione, sottolineando le differenze tra i luoghi per la connessione e i luoghi per la sosta.

2.1.c.A. La piazza e gli spazi esterni.

L'articolazione e la distribuzione delle aree esterne sarà frutto delle diverse situazioni locali; la piazza o il cortile rappresentano la dimensione spaziale più consona all'attuale ambiente oratoriano.

Nell'ambito di una struttura sociale complessa, caotica e difficilmente leggibile, in cui il singolo fatica a trovare identità, la piazza e il cortile rappresentano un luogo centrale nel quale condividere con gli altri la propria esistenza in cui transitare, sostare, osservare e comunicare.

L'evoluzione della funzione educativa ed aggregativa dell'Oratorio richiede la possibilità di individuare uno spazio come scenario della quotidianità della vita dei giovani e degli adolescenti: una nuova proposta per gli utenti che cercano un luogo in cui ritrovarsi all'interno di un gruppo in cui identificarsi, per raccontarsi e confrontarsi.

La piazza, come primo luogo di aggregazione, deve avere le valenze di un luogo di filtro tra l'Oratorio (sede della catechesi) e il resto del territorio (in cui i giovani rischiano la dispersione), perché le pratiche abitudinarie dei ragazzi lo eleggano a spazio di incontro e di sosta.

Nell'ipotesi di una connotazione fisica è possibile individuare una serie di elementi in grado di definire le caratteristiche della piazza:

- la presenza degli elementi di seduta, intesi non solo come panchine, ma soprattutto come gradinate, possono assicurare la permanenza, purchè rivolti in modo da coinvolgere visivamente la vita della piazza;

- uno spazio porticato, magari raddoppiato da un loggiato al piano primo, garantisce un riparo dalle intemperie;
- la possibilità di accedere con motorini e biciclette, seppure non in velocità, invoglia ad una maggiore frequentazione;
- la delimitazione dello spazio potrebbe essere conclusa da altre strutture di supporto all'aggregazione, quali un cinema-teatro o un luogo per lo sport, non necessariamente a livello societario;
- non si può comunque prescindere dall'ipotesi di un sistema di protezione, soprattutto durante le ore notturne e da un eventuale sistema di sorveglianza e di illuminazione negli orari di apertura.

L'ambiente oratorio, ma in particolare le aree esterne, devono essere ordinate, leggibili nella loro forma, luminose, solari, aperte alla fantasia, ma, nel contempo, orientate verso elementi architettonici significativi, devono accogliere, senza alcuna eccezione, ed indicare il bello in un insieme di elementi formali che definiscono gli spazi e compongono i fabbricati.

Uno spazio aperto in posizione centrale delimitato dai fabbricati principali, completati da portici e loggiati; un complesso organizzato in forma leggibile e facilmente controllabile.

Gli spazi esterni devono essere pensati ed organizzati in modo che contribuiscano all'aggregazione sociale ed alla crescita umana degli utenti le strutture oratoriane.

Quindi l'organizzazione spaziale dei singoli elementi (Oratorio, Chiesa, Attrezzature Sportive, Casa Canonica, ecc.), qualora sia possibile, deve essere opportunamente raccordata da adeguati percorsi pedonali e carrai (in sede separata) e sufficientemente dotata di spazi di sosta (parcheggi - area di riposo e sosta, ecc.), il tutto completato da aree verdi adeguatamente inerbite e piantumate.

Queste scelte non devono essere guidate solo da concetti di tipo estetico-funzionale, ma devono trovare ragioni ed indicazioni anche di carattere civile ed educativo.

E' nota infatti l'importanza e la funzione degli ambienti naturali, ed in genere della "natura", nell'educazione e nella crescita dell'uomo; quindi in una struttura (non intesa solo come edificio costruito) quale si vuole proporre l'Oratorio, il discorso ambientale non può non avere un ruolo fondamentale (vedere il documento dei Vescovi Lombardi sulla questione ecologica ed ambientale).

2.1.c.B. Spazi comuni

Preferibilmente al Piano Terra e/o al Piano Primo, gli spazi comuni devono essere dimensionati in base alle specifiche esigenze di ciascuna. Comunità Parrocchiale ed in riferimento alle tipologie edilizie possibili ed adottate.

Nell'ipotesi di avere a disposizione disponibilità di spazio, o comunque nella predisposizione funzionale di alcuni ambienti, sia prevista la possibilità di avvio ad esperienze di servizio e di carità verso il prossimo (L.S n. 776), così come spazi-laboratorio per l'avvio alla manualità nell'intento di contribuire, in ogni modo, ad una più completa formazione della gioventù.

I luoghi di lavoro e più tradizionalmente ricreativi possono essere occasione di interscambio di esperienze e di aiuto reciproco tra gruppi diversi per interessi, impegni, età e ruoli sociali; predisposti e progettati morfologicamente "aperti", possono permettere e favorire la libera aggregazione e la socializzazione in forme diversificate, traendo spunto di solidarietà dall'esercizio di giochi e di attività manuali da praticarsi in gruppi eterogenei.

Tutti questi spazi, allo scopo di consentire e stimolare la massima fruibilità da parte di tutti gli utenti potenziali dell'Oratorio, avranno anche accessibilità autonome rispetto all'intero organismo, al fine di permettere lo svolgimento contemporaneo di diverse attività.

Nella ricerca e nell'individuazione dei tipi di destinazione di uso degli spazi collettivi, siano tenute in doverosa considerazione ragioni di funzionalità degli ambienti (bar - sala giochi - luoghi di incontro e conversazione - lettura, ecc.) nonché di diversificazione dell'utenza (ad esempio per fasce d'età, per sesso e/o per orientamento d'interessi).

Qualora le dimensioni non consentano l'autonomo svolgimento di attività in singoli ambienti (scelta peraltro piuttosto dispendiosa), si abbia cura di organizzare gli spazi disponibili in "zone" che, per distribuzione spaziale, arredi e precisi "segni" di destinazione d'uso, siano il più possibile autonome e, nel contempo, suscettibili di modificazione mediante facili aggregazioni con altre zone.

Tutti gli spazi, attraverso l'adozione di elementi di completamento, di arredo e di decoro, contribuiscono significativamente alla creazione di un'atmosfera di familiarità e di confidenza con gli ambienti, siano di stimolo attivo alla crescita.

2.1.c.C. Direzione - Segreteria dell'Oratorio

La Direzione dell'Oratorio sia intesa come punto di riferimento di varie realtà chiamate alla responsabilità dell'educazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, nonché impegnate alla partecipazione ed alla crescita della vita della Comunità Parrocchiale, intesa in senso molto più vasto.

La Direzione-gruppo Animatori/Educatori, nel comune interesse dello sviluppo di un programma educativo organico e coerente, adotta tutti gli accorgimenti ed usa tutti quei mezzi che si prestano ad una diffusione moderna e dinamica dei messaggi contenuti nei principi oratoriali.

Alcuni spazi accessori (quali l'Archivio, la sala stampa), sembrano utili all'organizzazione generale del lavoro e delle esperienze dell'Oratorio, nonché della conservazione dei documenti prodotti durante le varie attività.

E' opportuna un'adeguata dotazione di servizi igienici, autonoma rispetto agli altri blocchi.

2.1.c.D. Bar

“Oratorio sono anche gli spazi per lo svago e il sano divertimento. Tra questi spazi merita particolare attenzione gestionale il bar.

Il bar, che quasi abitualmente ha sede nei locali dell'oratorio, viene riservato di norma ai suoi frequentatori, ai loro genitori e, in genere, ai membri della comunità interessati al progetto educativo oratoriano. Il bar fa da supporto alle proposte educative della Parrocchia e dell'oratorio stesso: la gestione del bar favorisce l'aggregazione e l'accoglienza di quanti frequentano l'oratorio.

L'orario di utilizzo non può essere generalizzato. Il bar resta chiuso quando la comunità parrocchiale celebra liturgie e momenti formativi a carattere comunitario. In tali occasioni non sono pure compatibili iniziative sportive o altre manifestazioni di qualsiasi genere.

Sono da incentivare modalità di gestione del bar con l'apporto del volontariato, nel rispetto della normativa di legge, coinvolgendo particolarmente i genitori o gli educatori.

Sono da evitare cessioni o affidamenti gestionali diversi da quelli suddetti e per questo valgono le norme del Vescovo (Mons. Bruno Foresti, ndr).

L'attività del bar deve adeguarsi alle normative statali vigenti” (Da: Note sul bar dell'oratorio – Ufficio Oratori –Diocesi di Brescia -1998).

Il bar, quindi, è individuato come uno degli spazi dell'Oratorio. Per parlare, allora, di “bar dell'oratorio” non si può certo prescindere dal ricordare, anche se in maniera schematica, alcuni tratti essenziali dell'Oratorio, che lo distinguono da qualsiasi altro luogo, organizzazione o istituzione (associazione, circolo, ecc.).

L'oratorio è istituzione parrocchiale e quindi:

- è inserito nel piano pastorale della comunità parrocchiale;
- è teso potenzialmente a servire tutti i ragazzi e giovani;
- non si deve limitare al servizio esclusivo di gruppi, ma favorire l'intera comunità giovanile, vera protagonista del oratori stessi.

• valuta ogni attività, iniziativa e struttura nell'armonia delle sue finalità educative;

• ne subordina le modalità concrete di gestione alla possibilità reale di raggiungere le finalità medesime

- si deve adeguare alle direttive e norme diocesane;

(Cfr. “Indicazioni e disposizioni ...” Vescovo Emerito di Brescia, Mons. Bruno Foresti).

Detto ciò, in base alla legge 222/85, la parrocchia può svolgere direttamente non solo le attività di religione e di culto, ma anche quelle “diverse” (assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro) che restano però soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità della parrocchia, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Fra le varie attività, il *bar* o meglio *l'attività di somministrazione di alimenti e bevande* può essere considerata una delle attività “diverse” sopra citate e strumento per il raggiungimento delle finalità oratoriale.

Il bar gestito direttamente dalla parrocchia si caratterizza come segue.

Denominazione.

E' semplicemente il "BAR DELL'ORATORIO". Sono da evitare altre denominazioni quali, ad esempio, quella di circolo, propria dell'ambito associativo.

Peculiarità.

E' un bar collocato all'interno del complesso immobiliare della parrocchia, quindi:

- è accessibile solo dall'interno delle strutture parrocchiali (Oratorio), ovvero non ha un accesso dalla pubblica via;
- è normalmente utilizzato dai partecipanti alle attività parrocchiali, ma senza esclusione di avventori occasionali;
- non è aperto secondo l'orario dei pubblici esercizi, ma nei tempi stabiliti per le attività della parrocchia e dell'oratorio;
- non presenta pubblicità esterna specifica sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno.

Autorizzazione comunale

Per poter effettuare la somministrazione di alimenti bevande in "locali interni" è necessario presentare una comunicazione al Comune competente per territorio.

Questa tipologia di bar è compresa nella previsione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 287/91. Questo comma si riferisce a quegli esercizi che, pur somministrando al pubblico alimenti e bevande, si trovano però all'esterno del normale circuito pubblico, perché ad esempio, collocati all'interno di strutture destinate ad altri scopi (scuole, ospedali, ecc.) e tendenzialmente diretti, anche se non esclusivamente, agli utenti delle suddette strutture.

Si spiega pertanto che per tali esercizi, non si applicano i limiti numerici al rilascio delle autorizzazioni (cfr. articolo 3, comma 6) e che essi non sono soggetti agli orari stabiliti per i pubblici esercizi in genere (cfr. articolo 8, comma 4).

La tipologia del bar dell'oratorio rientrante in questa categoria è stata considerata nella lettera g) del comma 6 dell'articolo 3, in cui si fa riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande "in scuole", "in ospedali" ... "in comunità religiose". Con un'interpretazione estensiva, l'espressione comunità religiosa non riguarda soltanto gli istituti religiosi o le società di vita apostolica, intesi in senso tecnico, come definiti dal codice di diritto canonico, ma tutte le comunità di carattere religioso, quali gli istituti religiosi, i seminari, le case per esercizi spirituali, la parrocchia (tra l'altro, come già ricordato in precedenza, lo stesso codice di diritto canonico al canone 515 definisce la parrocchia "comunità di fedeli"), ecc.

Contestualmente all'istanza, al Comune competente vanno presentate le richieste per:

- esercizio di giochi elettronici, di giochi leciti, di carte e bigliardo;
- installazione di impianto musicale o juke-box
- installazione della televisione.

Autorizzazione sanitaria

E' necessario ricevere il nulla osta da parte del servizio igiene dell'A.S.L. competente per territorio e quindi presentare una richiesta di verifica dell'idoneità sanitaria dei locali.

Autorizzazione U.T.F.

E' necessario presentare la richiesta di autorizzazione all'UTF per la somministrazione di alcolici. La licenza viene concessa senza il pagamento di alcuna tassa.

Iscrizione Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.)

La legge 287/91 prevede l'iscrizione per i pubblici esercizi. Nulla dice a proposito della necessità di iscrizione per questi bar interni, che potenzialmente sono accessibili al pubblico. Esistono quindi in tal senso comportamenti diversi da parte delle varie Camere di Commercio provinciali. La CCIAA di Brescia richiede l'iscrizione, anche come condizione per la successiva iscrizione al REA (obbligatoria), e questo a dispetto del fatto che alcuni Comuni non richiedano l'iscrizione per il rilascio dell'autorizzazione.

Al REC andrà iscritto il legale rappresentante dell'ente gestore (nel caso della parrocchia, il parroco) o un suo preposto all'esercizio dell'attività (vicario parrocchiale o un laico).

Per l'iscrizione è necessario possedere specifici requisiti.

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo - R.E.A.

La pubblicità attuata mediante il REA ha finalità meramente amministrative (cd. pubblicità notizia), ovvero garantisce la conoscenza di una data situazione di fatto.

Se l'ente parrocchia, pur essendo un ente non commerciale, esercita un'attività commerciale è necessaria l'iscrizione al REA.

Adempimenti contabili e fiscali

Come ribadito più volte dal legislatore, la gestione del bar (somministrazione di alimenti e bevande), anche se effettuata in locali interni¹, si qualifica come attività commerciale.

Ciò comporta:

- apertura di un numero di partita IVA intestato alla parrocchia, con comunicazione all'Ufficio delle entrate, tramite mod. AA 7/6 (o comunicazione con lo stesso modulo dell'inizio di una nuova attività, se già in possesso di un numero di partita IVA, ad esempio per la scuola materna, cinema, ecc.);
- installazione del registratore di cassa, per il rilascio degli scontrini fiscali.
- impianto di una contabilità, in base ai regimi contabili previsti dalla legge e adeguati soggettivamente. A partire dal 1° gennaio 1998, l'articolo 3 del decreto legislativo 460/97 ha modificato radicalmente il sistema contabile degli enti non commerciali, sancendo l'obbligo della tenuta della contabilità separata per le attività commerciali esercitate, sia per gli enti in contabilità semplificata che per quelli in contabilità ordinaria. Quindi alla luce della necessità di impostare una contabilità separata, per la parte commerciale e specificatamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la parrocchia dovrà stabilire il regime contabile all'interno del quale viene a collocarsi l'attività: contabilità ordinaria, contabilità semplificata, contabilità supersemplificata, e predisporre i libri contabili obbligatori.

E' importante sottolineare che alla Parrocchia non è applicabile il regime previsto dalla legge 398/91 (regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche) in quanto applicabile solo a soggetti con caratteristiche associative.

- imposizione fiscale sui redditi
 - ✓ Imposta sul reddito (IRPEG): la parrocchia in quanto ente assimilato agli enti di beneficenza o di istruzione (art. 6 comma 1, lett. c, DPR 601/73) gode di una riduzione soggettiva pari al 50% dell'aliquota attuale che è pari al 36% (aliquota, quindi, al 18%);
 - ✓ Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): la parrocchia è soggetta all'aliquota del 4,25 %.

Se il bar parrocchiale è gestito dal NOI, dall'ANSPI, dal CSI o da altro ente associativo.

Il decreto legislativo 460/97 introducendo, l'eccezione prevista per le sole associazioni di promozione sociale, vista in precedenza, prevede che le stesse, per potervi accedere, in quanto enti di tipo associativo, indichino in maniera esplicita nei propri statuti i requisiti previsti dal nuovo comma 4-quinquies dell'articolo 111 del TUIR:

- Il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione
- l'effettività del rapporto associativo, che si traduce in una vera partecipazione degli associati alla vita dell'associazione: partecipazioni alle assemblee, alle elezioni degli organi, ecc.;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi (democraticità della struttura), principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, criteri della loro ammissione ed esclusione, ecc..

L'introduzione delle nuove disposizioni legislative hanno determinato la necessità di un adeguamento degli statuti delle associazioni per poter essere riconosciuti con associazioni di promozione sociale e poter accedere alle agevolazioni fiscali. Il mancato adeguamento dello statuto comporta che anche un ente associativo, nello svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si conformi alle norme contabili e fiscali previste.

2.1.c.E. Aule o spazi per esperienze di gruppo

L'intero progetto dell'Oratorio tenga conto, nella distribuzione degli spazi, del fatto che gli ambienti devono essere estremamente flessibili ed adattabili ad una vocazione che, come quella Oratoriale, comporta evoluzione e diversificazione nel tempo delle attività svolte.

In questa logica vanno "pensate" le aule, intese come luogo di elaborazione del programma di lavoro di gruppo, adottando l'ipotesi di rotazione dei soggetti fruitori, anche all'interno delle stesse aule, e comunque in numero tale da permettere esperienze associative che devono trovare nell'oratorio spazio e disponibilità per la loro crescita specifica (L.S. n° 763).

¹ L'unica eccezione di non commercialità riguarda le associazioni di promozione sociale, come definito dal D.Lgs 460/97 e successive disposizioni legislative.

Allo stesso modo, è necessario considerare l'importanza in certe fasce di età di permettere delle iniziative e soprattutto momenti formativi distinti per i due sessi (L.S. n° 772).

Nelle situazioni parrocchiali dove l'oratorio è anche centro giovanile, se necessario, si dovranno prevedere spazi propri per i giovani.

La versatilità dei luoghi offra ampia possibilità d'uso degli stessi, anche in forme non tipicamente didattiche (catechismo), nella ricerca e nel potenziamento delle attività promozionali.

E' necessario, quindi, inventare e organizzare degli spazi idonei a svolgere varie attività come, per esempio, la o le "sale culturali" o uno "spazio multimediale" per i bambini, gli adolescenti e i giovani.

In questo spirito siano pure scelti gli arredi, che dovranno essere semplici e solidi.

2.1.c.G. Attrezzature ludico-sportive

E' necessario, provvedere alla realizzazione di attrezzature ludico-sportive ad integrazione della dotazione ricreativa dell'Oratorio; queste comunque devono sempre essere considerate come parte complementare dell'attività Oratoriana e correttamente gestite in funzione delle esigenze pastorali, senza scadere in ambigue posizioni di subordinazione rispetto ad attività non propriamente richieste all'Oratorio.

Tuttavia, ogni scelta sia rapportata alle reali necessità della comunità oratoriana nonché agli impegni organizzativi e gestionali che ne derivano.

Infine, sembra necessario puntualizzare che, seppure utili e necessarie, queste strutture devono essere indirizzate a rispondere ad esigenze di tipo pastorale-educativo-sociale e non a soddisfare prioritariamente intenti sportivo-agonistici che, anche se legittimi e nobili, devono trovare risposta in altri ambiti.

Nel procedere all'eventuale progettazione è necessario considerare le varie necessità spaziali delle singole discipline: calcio, tennis, pallavolo, basket, ecc. (per le quali si rinvia alle specifiche norme tecniche emanate a cura dei C.O.N.I.), al fine di realizzare strutture funzionali ed utilizzabili ai vari livelli di gioco, nonché per avere la possibilità di accedere ad alcune forme contributive e di finanziamento agevolato.

Per i giochi non propriamente "discipline sportive", e quindi non normati da regole precise, e per le attrezzature tipicamente ludiche, sia prevista l'installazione di attrezzature semplici e soprattutto solide, che siano versatili ed utili al movimento senza essere pericolose.

Per i più piccoli si riservi sempre uno spazio verde protetto, strategicamente localizzato, con giochi ed attrezzature fisse e creative.

2.1.c.H. Ambienti di tipo straordinario e di interesse generale

Qualora le esigenze di dotazione spaziale ed infrastrutturale li rendessero necessari, e nella progettazione dell'Oratorio siano ritenuti funzionali all'esercizio dell'attività pastorale, si preveda di realizzare anche la Cappella dell'Oratorio ed il Salone polivalente (Cinema, Teatro, Riunioni, ecc.).

La specificità e, nel contempo, anche l'importanza di tali ambienti saranno attentamente valutate ed ogni programma di impegno, sia per la realizzazione che per la gestione, opportunamente ponderato. Per non incorrere in errori di valutazione sulle reali necessità e sui concreti fabbisogni di spazi aggregativi di tali dimensioni.

E' chiaro anche che, a livello progettuale, tali strutture implicano una serie di problematiche che si riflettono sull'impianto tipologico e sull'organizzazione spaziale generale dell'Oratorio, che andranno attentamente pensate.

In ogni caso, sembra che questi spazi rivestano comunque un aspetto di straordinarietà, nell'economia generale del progetto dell'Oratorio, e come tali andranno considerati in tutti i risvolti relativi alla fattibilità ed alla gestione.

2.1.c.H.1: Cappella dell'oratorio

La Cappella dell'Oratorio è struttura centrale nel caso che l'Oratorio sia distante dalla Chiesa Parrocchiale, o da altri edifici per il culto.

Qualora si rendesse necessaria la realizzazione di tale struttura, nell'ambito della progettazione e realizzazione dell'Oratorio, si abbia cura di aggregare armonicamente lo spazio all'intero organismo senza però cadere nell'anonimato tipologico; sia perciò chiara e leggibile, anche dall'esterno, la presenza di questa struttura, avendo cura di garantire ad essa una facile reperibilità e raggiungibilità, sia dall'esterno che dall'interno dell'Oratorio.

Opportuni spazi-filtro, rispetto all'organismo oratoriano, garantiranno alla Cappella la necessaria tranquillità e silenziosità che favorisce il raccoglimento e la preghiera.

L'interno, attraverso l'armonico uso dei materiali, rispondenze cromatiche, luci naturali ed artificiali, arredi e disposizioni dei vari elementi liturgici, nonché l'attenzione alle forme

geometriche e morfologiche degli spazi, sia di invito alla partecipazione liturgica comunitaria come di stimolo alla contemplazione ed al raccoglimento personale.

Tale struttura è opportuna per celebrazioni di gruppi ristretti e per altre iniziative che, periodicamente, interessano fasce di età differenziate, esigenze di liturgie appropriate (es. preparazione ai vari Sacramenti, Comunioni, ecc.).

In relazione alle dimensioni della struttura ed alle esigenze parrocchiali, la Cappella dell'Oratorio può servire anche come "Chiesa Parrocchiale feriale" (soprattutto nei periodi invernali); può essere questa, oltre che un'occasione di risparmio energetico, anche una manifestazione pratica e reale di partecipazione dell'intera Comunità Parrocchiale alla vita dell'Oratorio e motivo di rinsaldare i vincoli che lo legano alla Chiesa locale della quale è frutto e significativa espressione.

2.1.c.H.2: Salone polivalente

E' preferibile, qualora sia ritenuto importante e necessario all'organizzazione parrocchiale, pensare uno spazio di notevoli dimensioni come salone "polivalente"; sembra infatti non più proponibile (con le dovute eccezioni) l'ipotesi di monodestinazioni fisse e precostituite, per spazi che, per dimensioni ed esigenze tecnologiche particolari, sono notevolmente costosi, sia in fase di realizzazione che di gestione.

E' invece più opportuno prevedere, per questi ambienti, la polifunzionalità e la versatilità ad usi che nel tempo possono rendersi necessari; con gli opportuni accorgimenti progettuali infatti si possono ottenere, attraverso limitatissime opere di adattamento, le condizioni per l'esercizio di attività differenziate, pur restando entro margini di sicurezza e di funzionalità assolutamente congrui alle normative vigenti.

Questo spazio, ovviamente, sarà raggiungibile dall'Oratorio, ma anche reperibile con facilità dall'esterno nel rispetto degli standards previsti per le tipologie assimilabili; sarà adeguatamente dotato di servizi igienici specifici.

Gli arredi e le finiture saranno adeguati alla vocazione di polifunzionalità dello spazio e saranno facilmente adattabili alle esigenze di mutamento funzionale richiesto così come le attrezzature saranno adeguate alle più diverse esperienze.

Particolare attenzione sarà prestata all'aspetto della sicurezza, per il quale si rinvia alle specifiche indicazioni sotto riportate.

2.1.c.I. Sicurezza e funzionalità tecnologiche

Per quanto attiene la costruzione, comunque realizzata, la sicurezza sarà garantita dai calcoli e dalle relative verifiche, eseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di edifici di uso pubblico.

Dovranno quindi essere rispettate tutte le prassi, oltre che le norme tecniche specifiche, che le vigenti disposizioni prevedono per la sicurezza statica degli edifici in particolare per le norme antisismiche.

Tutti gli impianti tecnologici saranno realizzati secondo le vigenti normative (ISPEL, CEI, UNI, ecc.) ed alla fine dei lavori, completati dalle Certificazioni e dai Collaudi previsti dalla Legge.

Per questi sistemi, data la complessità e la delicatezza propria, è opportuna una adeguata documentazione di disegno che resti a disposizione per ogni eventualità di manutenzione e pronto intervento di riparazione.

Nello studio e nella realizzazione degli impianti si dovrà avere cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti a garantire il maggior contenimento dei consumi energetici e la funzionalità di esercizio.

I locali di controllo e gestione dell'impiantistica (soprattutto termica) saranno opportunamente collocati in ragione delle esigenze di sicurezza e di funzionalità di controllo; tuttavia sia predisposto l'impianto in modo da garantire il funzionamento anche per singole zone d'uso, evitando sprechi e facilitando la gestione di ogni singola parte dell'Oratorio in maniera autonoma.

Per quanto attiene agli edifici di dimensioni elevate e per tutte le altre strutture stabilite dalla Legge, varranno comunque le disposizioni e le prescrizioni dei Comandi dei VV.FF. competente per territorio.

2.1.c.L. Benessere ed abitabilità generali

L'illuminazione diurna, così come il ricambio di aria dei vari ambienti, sarà garantito da aperture come da normative dettate dai competenti Uffici Igienico Sanitari Locali, e le indicazioni degli Ufficiali Sanitari.

I materiali di costruzione dell'edificio dovranno rispondere alle normative vigenti sul contenimento dei consumi energetici

Per quanto attiene all'accessibilità, abitabilità ed utilizzo degli ambienti, saranno adottate tutte le norme tecniche e gli accorgimenti previsti dalla Legge n° 13/89 e seguenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Sarà cura della Direzione Lavori adottare, in sede esecutiva, tutti quegli accorgimenti utili e necessari per garantire il massimo di sicurezza all'ambiente nel suo insieme ed in ogni singola sua parte, onde evitare responsabilità e problemi alla gestione oratoriana ed alla Parrocchia.

Tuttavia è assolutamente indispensabile che ogni elemento tecnologico in emergenza, o accessorio di completamento e/o finiture, sia dotato di quegli accorgimenti atti a garantire la sicurezza massima e la protezione da eventuali incidenti.

- I serramenti abbiano dimensioni e sensi di apertura atti a garantire la sicurezza rispetto ai flussi d'entrata e uscita dei vari ambienti e siano realizzati in materiali facilmente lavabili e con superfici altamente resistenti.

- Gli infissi esterni, oltre alle aperture a bandiera (pericolose) siano dotati di meccanismo per l'apertura a ribalta in modo da poter garantire il ricircolo d'aria e in caso di uso del locale, senza rappresentare un serio rischio d'incidente.

- Gli spigoli in emergenza siano opportunamente protetti con paraspigoli di resistenza e di sicurezza all'urto.

- Le emergenze di rubinetteria e/o similari siano essenziali e semplici nei loro meccanismi di funzionamento; si preferisca comunque sacrificare qualcosa all'estetica a favore della funzionalità e della resistenza all'uso che non sempre è attento e rispettoso delle cose.

- I lavelli, ed in genere gli accessori da bagno siano semplici ed il più possibile solidi; di norma siano preferite vaschette montate su muricci di sostegno in modo che siano resistenti ad urti e strappi cui, di norma, sono sottoposti.

2.1.c.M. Scelte edilizie e relativi costi

Durante la realizzazione degli edifici, si abbia cura di adottare tutti i materiali in base a criteri di funzionalità, resistenza alle usure ed ai vandalismi, facilità di pulizia e manutenzione e non solo ad aspetti di tipo economico.

Si ritiene infatti ragionevole pensare che la scelta e l'uso di materiali, siano essi strutturali o di finitura, come da tecnologie impiantistiche e di accessori, debbano essere opportunamente valutati in relazione alle funzioni, alla resistenza, alla facilità di manutenzione.

Spendere qualcosa in più in fase esecutiva può non incidere moltissimo sulla globalità dell'intervento, mentre può significare un risparmio nel tempo ed una sicurezza sulla funzionalità dell'Oratorio.

Di contro non sembra opportuno indulgere troppo con soluzioni ricercate o particolarmente sofisticate, per ragioni, oltre che economiche, anche di tipo gestionale.

Un ambiente sobrio, dignitoso ed elegante può essere ottenuto anche con forme, materiali e tecniche semplici, senza ricorrere necessariamente alla ricercatezza ed all'appariscenza ad ogni costo, con il rischio che si crei una sorta di "crisi di rigetto" da parte dei fruitori dell'Oratorio che, in tali ambienti, rischierebbero di non sentirsi a proprio agio.

Particolare attenzione sia riservata al Piano finanziario in relazione alle disponibilità finanziarie reali della parrocchia. Venga predisposto un preventivo attendibile ed analitico dei costi dell'intervento. Si mantenga sempre una stretta collaborazione fra tecnici incaricati e la commissione economica parrocchiale anche in relazione a significative varianti di costo.

2.2 TAVOLE FUORI TESTO. SCHEMI FUNZIONALI DELL'ORATORIO


2.2.1 Tipologia A: Impianto semplice

2.2.2 Tipologia B: Impianto complesso-Centro Parrocchiale

SCHEMA FUNZIONALE dell' ORATORIO

Distribuzione e rapporti fra zone/ambienti/funzioni


TIPOLOGIA "A" : Impianto Semplice



SCHEMA FUNZIONALE dell' ORATORIO

Distribuzione e rapporti fra zone/ambienti/funzioni

TIPOLOGIA "B" : Impianto Complesso - Centro Parrocchiale



3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 - PREMESSA

Al solo scopo di dare alcune indicazioni di larga massima e di indirizzo generale, e non già di esautorare i tecnici consulenti e i progettisti, si riportano di seguito alcuni elementi di riferimento normativo vigenti nelle varie discipline, che, normalmente, si possono riscontrare durante le progettazioni degli Oratori e/o ambienti simili.

E' importante infatti che ogni operazione di nuova costruzione o ristrutturazione sia adeguatamente inquadrata nei vari parametri legislativi, non solo per dovere civico, ma anche e soprattutto per maggiore tranquillità dei responsabili delle strutture oratoriane stesse e per beneficiare dei vantaggi e delle agevolazioni che, si vedrà, le leggi stesse mettono a disposizione dei vari Enti promotori.

Purtroppo, in presenza di una produzione legislativa cospicua, articolata, spesso settoriale e non sempre sufficientemente coordinata ed attenta alle varie realtà sociali, o peggio ancora, quando si scade nel diffuso costume per cui impegni, date e scadenze diventano sempre prorogabili, ed alla fine non individuabili, il compito di chi deve adempiere con attenzione alle disposizioni dettate si fa difficile, sia nella fase interpretativa che in quella applicativa e di gestione.

Tuttavia anche per gli ambienti che fanno riferimento alle realtà dell'Oratorio, da sempre erroneamente considerate "zona franca" (dal punto di vista normativo) ove non vigeva altra regola che quella del buon senso, le norme e le scadenze da rispettare si sono fatte numerose; questo comporta, nei responsabili delle varie attività, una sorta di sconforto e di disorientamento generale che, talvolta, induce a aggirare o disattendere la norma.

E' bene invece avere un quadro, il più completo possibile, degli adempimenti da soddisfare ed impostare fin dall'inizio le pratiche e le progettazioni in sintonia con le disposizioni vigenti, onde evitare le sanzioni e la perseguibilità prevista dalla normativa stessa.

3.1.a. La responsabilità delle strutture e delle attività

Fin dall'avvio di ogni procedura per la costruzione degli Oratori, è individuato come titolare delle pratiche tutte il Parroco; in qualità di titolare della Concessione Edilizia (legge 10/77, art. 4), questi si fa carico di tutte le responsabilità civili e penali da essa derivanti (urbanistica, costruzione, impianti, ecc.), nonché di tutti gli adempimenti preventivi, di collaudazione, di gestione e controllo dell'immobile, in materia di staticità, sicurezza ed abitabilità generale e prevenzione incendi.

In seguito, come responsabile dell'attività svolta al l'interno dell'edificio oratoriano e delle strutture connesse, il Parroco continua ad avere la responsabilità giuridica delle norme previste e delle funzionalità dell'intero organismo, così come delle singole parti di esso, della loro manutenzione e della tenuta in efficienza di ogni sistema di sicurezza.

Accordi che prevedono l'attribuzione di responsabilità (totali o parziali) a persone diverse da quelle sopra citate, devono essere opportunamente comprovati da accordi sottoscritti dai contraenti, con dichiarazione di assunzione di responsabilità da allegarsi alle varie pratiche (ad es, prevenzione incendi), siano esse di denuncia preventiva che in occasione dell'ottenimento dei previsti collaudi.

Prestare una cura particolare al controllo periodico delle polizza Assicurazione previste per Responsabilità Civile, Furti, Infortuni, ... Molte Compagnie assicurative prevedono già convenzioni ed agevolazioni per l'Ente Parrocchia

3.1.b. Tecnici e consulenti abilitati

E' importante al presente, ma anche per gli sviluppi futuri della normativa, individuare ed incaricare le figure professionali abilitate e qualificate per le progettazioni architettoniche e l'espletamento di tutte le procedure da queste derivanti; per il rilascio di certificazioni, collaudi, relazioni di perizia ed altro, necessarie all'espletamento di tutte le pratiche, siano esse di natura urbanistica, tecnico-architettonica, statico-strutturale, di impiantistica e sicurezza, prevenzione incendi, ecc..

La legge ne stabilisce con una certa precisione i requisiti, ma in sintesi sono abilitati tutti i tecnici in possesso di idonea e specifica dichiarazione da parte dell'Albo o dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Va comunque raccomandato, ai fini di massima cautela e per maggiore tranquillità dei responsabili, di rivolgersi particolarmente a tecnici che dimostrano una comprovata esperienza in materia, ed un senso di responsabilità deontologica indiscutibile.

3.2. La normativa urbanistica

E' indispensabile, al fine di una corretta gestione delle operazioni relative alla realizzazione dell'Oratorio, che la costruzione e/o l'ammodernamento delle strutture Oratoriane, così come tutti gli altri edifici legati all'esercizio della Pastorale Parrocchiale, siano correttamente inquadrati nelle previsioni degli Strumenti Urbanistici (P.R.G.) e nei riferimenti legislativi vigenti in materia di programmazione territoriale.

A tale scopo sia prestata molta attenzione alle destinazioni di uso del suolo previste, nei vari strumenti urbanistici, per le aree e/o gli edifici che si intendono utilizzare.

Se possibile, in fase di redazione dei P.R.G., sia cura delle Parrocchie sollecitare, per i beni interessati da utilizzo pastorale, una destinazione d'uso di zona compatibile, o almeno non in contrasto con le finalità che si intendono perseguire.

Risulta necessario verificare che le norme tecniche di attuazione non prevedano, per il rilascio delle concessioni edilizie, l'obbligatorietà ad una convenzione urbanistica con l'Amministrazione Comunale o a qualsiasi assoggettamento a servitù di uso pubblico. In tal caso è consigliabile presentare un'osservazione al piano regolatore generale durante la sua stesura, nelle fasi previste dalla legge. Qualora il P.R.G. fosse già in vigore si potrà procedere in accordo con l'Amministrazione Comunale alle modifiche necessarie tramite la Legge Regionale n° 23 del 23 giugno 1997 (rif. A – 2 Varianti urbanistiche regionali).

Particolare interesse riveste l'art. 3 della L.R. 20/92; stabilisce che "in fase di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali, le aree destinate ad accogliere le attrezzature religiose sono specificatamente individuate sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dalle confessioni religiose, nell'ambito della dotazione complessiva di attrezzature per interesse comune assicurata ai sensi della L.R. n. 51/75 e riservando alle stesse una dotazione pari al 25% di quella complessiva (cioè almeno 1 mq /ab.)

Questo naturalmente nell'intento di dotare il patrimonio disponibile di condizioni ottimali che consentano alle Parrocchie di poter meglio e più correttamente operare, nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti ed in clima di fattiva collaborazione con le amministrazioni civiche.

Le norme tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, infatti, regolano la materia in modo da consentire l'attuazione di progetti e programmi pastorali, a superamento anche di taluni ostacoli di ordine urbanistico e vincolistico con implicanza di opportune procedure previste dalla legge, previo accordo tra le Parrocchie ed i Comuni.

Legislazione vigente:

- *La nuova normativa concordataria tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, al punto 3 dell'art. 5 dell'accordo, rettificato con Legge 25 marzo 1965, n° 121, recita: "L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.*

- *Nel "Nuovo Concordato" tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica per la disciplina in materia di Enti e Beni Ecclesiastici, di cui alla Legge 20 maggio 1985, n° 222, dell'art. 53, si stabilisce che: "Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle Leggi 22 ottobre 1971, n° 865 e 28 gennaio 1977, n° 10 e successive modificazioni".*

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 29 settembre 1964 n° 847 Modificato ed integrato dall'art. 44, lettera (e) della Legge 22 ottobre 1971, n° 865, nonché a motivo dell'art. 3, secondo comma, lettera (b), del D.M. Lavori Pubblici del 12 aprile 1968, n° 1444, sono da ritenersi "edifici per servizi religiosi" e perciò "attrezzature di interesse comune di tipo religioso" equiparabili dunque ad opere di urbanizzazione secondaria, i seguenti beni: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici tra loro separati; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri per il culto e del personale di servizio; o) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro.*

- L'art. 2, comma 1, della L.R. 9/5/1992 n. 20 ribadisce quanto sopra ribadendo che "sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro". Il secondo comma di tale art. 2 chiarisce che le predette attrezzature "costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto".

- L'inclusione delle "Chiese e degli altri servizi religiosi, nonché degli immobili tutti destinati all'esercizio delle attività Pastorali, tra le Opere di Urbanizzazione secondaria per come stabilito dalle norme richiamate (Legge 865171 e seg., Legge Regione Lombardia del 1510411975, n° 51, art. 22, ecc.), consentono l'ottenimento dei benefici stabiliti dalle Leggi stesse.

3.2.a. Varianti urbanistiche

3.2.a.1 Con leggi speciali nazionali

Sono consentite varianti alle previsioni di P.R. G. altre che sono con le normali disposizioni della LUN e delle Leggi Regionali, anche con leggi speciali, attualmente in vigore; per quanto attiene in particolare ai servizi pubblico di interesse pubblico, (quali appunto le Chiese e tutto quanto ad esse legato), la variante è consentita a norma e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1971, n° 1 e seguenti.

Detta legge, così come tutte le leggi "speciali", è finalizzata a ridurre sensibilmente i tempi necessari. per rendere coerenti le previsioni urbanistiche dei P.R.G. vigente, con le esigenze operative degli Enti operanti sul territorio.

In questo caso, l'Ente Ecclesiastico (Parrocchia), assunto al grado di Ente Pubblico, per realizzare edifici di interesse comune, gode di tutti i benefici disponibili, procedurali e non, ivi compresa la possibilità prevista per la zona urbanistica interessata.

Nella normativa (art. 1 della Legge 1178) specificata, nei commi IV e V, le diverse procedure da seguire a seconda dei casi possibili sono così riassumibili:

IV comma - Aree per la realizzazione di servizi pubblici. non conformi alle specifiche destinazioni di piano-

Il progetto di opera pubblica e/o di interesse pubblico, viene approvato con deliberazione di C. C. da sottoporre agli organi di controllo competenti.

L'esecutività della deliberazione di C. C., ai termini del IV comma dell'art. 1/1, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico vigente.

V comma - Aree non destinate a pubblici servizi.

Il progetto di opera pubblica e/o di interesse pubblico viene approvato con deliberazione di C. C. da sottoporre agli organi di controllo competenti. Detta deliberazione di C. C. costituisce adozione di VARIANTE allo strumento urbanistico vigente, che non necessita di preventiva autorizzazione Regionale e che viene approvata con le modalità dell'art. 6 e seguenti della Legge 18 aprile 1962, no 167, e successive modificazioni ed integrazioni nazionali e regionali.

3.1.a.2 Con leggi regionali (Regione Lombardia L.R. n° 23 del 23.06.1997)

Al fine di snellire le pratiche per le varianti urbanistiche la Regione Lombardia attraverso questa legge detta le "nuove norme per lo snellimento e la sburocrazia dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi" prevedendo una serie di casi in cui è possibile seguire il procedimento semplificato con le relative norme di attuazione.

3.2.b Esenzione da contributi di concessione

Essendo le parrocchie riconosciute come "opere di urbanizzazione secondaria", in base alle disposizioni legislative di cui sopra, è certa e confermata l'esenzione dal pagamento del contributo di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10 (Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione) in base alla specifica indicazione dettata dalla stessa Legge 10/77, nell'art. 9, lettera(f), che prevede appunto la Concessione gratuita "per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche od interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti..."(Opere di urbanizzazione secondaria)". Inoltre, è da ritenersi addirittura legittima, oltre che giustificabile, la possibilità di beneficiare dei disposti di cui all'art. 12 della stessa Legge 10/77, che prevede

l'utilizzo dei proventi delle Concessioni "...destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria"

La percentuale prevista dei suddetti proventi è pari al 8% ed è opportunamente regolamentata dalla Legge Regionale n° 20/92, e pertanto l'adempimento amministrativo deve essere inserito nel bilancio delle pubbliche amministrazioni locali (Comuni) che partecipano all'impegno in forma di contribuzione diretta previa richiesta da parte delle singole parrocchie entro una data prestabilita.

Si ricorda che la Regione Lombardia promuove finanziamenti "UNA TANTUM " in forme differenti finalizzate a vari interventi di carattere pubblico e sociale.

Riferimenti normativi:

- 1) Legge Statale del 17/10/1942, n° 1150 (Legge Urbanistica)
- 2) Legge Statale del 18/04/1962, n° 167
- 3) Legge Statale del 29/09/1964, n° 847
- 4) Legge Statale del 22/10/1971, n° 865
- 5) Legge Statale del 28/01/1977, n° 10
- 6) Legge Statale del 03/01/1978, n° 1
- 7) Legge Statale del 25/03/1985, n° 121
- 8) Legge statale del 20/05/1985, n° 222
- 9) D. M. Lavori Pubblici del 02/04/1968, n° 1444
- 10) Legge Regionale del 15/04/1975, n° 51 (Legge Urbanistica Reg.le)
- 11) Legge Regionale del 23/06/1997, n° 23
- 12) Legge Regionale del 09/05/1992, n° 20

3.2.c Edifici di interesse Storico - Artistico e/o Paesistico-Ambientale

Per gli edifici di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi della ex-Legge 1 giugno 1939, n° 1089 o ricadenti in zone vincolate ai sensi della ex-Legge 29 giugno 1939, n° 1497, se interessati da restauro, da ristrutturazione o da semplice manutenzione straordinaria, è necessario il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici competente per Territorio.

Si ricorda che questo parere non solo è obbligatorio per immobili specificamente individuati a norma della leggi citate, ma è comunque necessario per tutti gli edifici di uso pubblico che abbiano più di 50 anni, indipendentemente dai pregi artistici, a norma dell'art. 11, primo comma, della stessa ex-Legge 1089/39.

Le leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497 sono state abrogate dal Testo Unico - D.Lgs del 29 ottobre 99 n° 490.

Per gli edifici insistenti nelle zone di salvaguardia ambientale e di particolare interesse paesistico individuate dagli strumenti urbanistici vigenti si dovrà far riferimento in materia di progettazione e ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi, alla Legge Regionale n° 18 del 9 giugno 1997 che prevede i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative, le procedure nonché i criteri per la valutazione paesistica dei progetti accompagnati da tabelle e schede indicanti la documentazione necessaria alla presentazione, prescrizioni generali e parametri valutativi di base quali tipologie architettoniche, materiali da utilizzare ecc..

La Regione Lombardia ha delegato, tramite la suddetta legge, l'approvazione delle richieste ai Comuni che si avvalgono di una commissione costituita da n° 2 "esperti ambientali" abilitati dalla Regione stessa tramite apposito corso specializzato.

Riferimenti normativi:

- 1) Legge Statale del 1 giugno 1939, n° 1089
- 2) Legge Statale del 29 giugno 1939, n° 1497
- 3) Regio Decreto del 3 giugno 1940, n° 1357
- 4) Testo Unico- DLgs. del 29 ottobre 1999, n° 490
- 5) Legge Regionale del 9 giugno 1997, n° 18

3.3 La prevenzione incendi

A differenza di quanto parrebbe dalla titolazione della materia, lo scopo prefisso non è solo il far fronte al sorgere o allo svilupparsi della combustione, ma anche a tutte quelle esigenze che derivano dalla presenza "statica e dinamica" delle persone in alcuni ambienti e

luoghi; ad esempio il consentire e salvaguardare il deflusso improvviso e veloce delle persone da alcuni locali, nell'accadere di eventi che possono generare panico a seguito di situazioni di pericolo.

Le attività soggette sono quelle elencate in un elenco emanato dal Ministero dell'interno il 16.01.1982; a tal proposito, evidenziato che detto elenco comporta dei "numeri minimi" (persone, quantità o calorie) che ciascuna attività deve possedere per essere soggetta a controllo, va chiarito che per controllo si intende il controllo diretto, su richiesta del titolare dell'attività, da parte dell'ente preposto (Vigili del Fuoco) mediante visite e sopralluoghi che portano al rilascio, ad iter concluso con esito positivo, di un attestato certificante il rispetto dei requisiti di sicurezza.(certificato di prevenzione incendi)

Va altresì chiarito che chi è al di sotto dei suddetti "numeri minimi" non è soggetto alla richiesta della procedura di controllo, ma è soggetto comunque al rispetto di tutte quelle norme che garantiscono la sicurezza degli ambienti.

Ai fini della responsabilità civile e penale del titolare di una attività, ciò è fondamentale per evitare serie e "pesanti" conseguenze.

L'attività di prevenzione incendi è disciplinata dal Ministero dell'interno ed è demandata per l'espletamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso i propri Comandi Provinciali, i quali a richiesta iniziano l'iter procedurale. Il Certificato di Prevenzione Incendi ha una durata variabile al termine della quale e prima della scadenza, va chiesto il rinnovo.

Se una attività, in base alle sue caratteristiche è soggetta a controllo di prevenzione incendi, la domanda di rilascio di certificato di prevenzione incendi è obbligatoria. La relativa omissione, comporta la chiusura dell'attività stessa, da parte di chi rilascia l'autorizzazione al funzionamento (Amministrazione comunale).

3.3.a Nuove attività

Per le nuove attività, le ristrutturazioni nonché le modifiche strutturali a quelli esistenti, va sempre richiesto al VV.FF. l'approvazione del progetto in base al quale si intende costruire o ristrutturare il luogo in cui si effettuerà l'attività. Dopo di che, ottenuta la suddetta approvazione ed eseguiti i lavori, si richiede il sopralluogo da parte dei VV.FF. per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Con l'entrata in vigore D.P.R. 37 DEL 12.01.98, in attesa che i vigili del fuoco effettuino tale sopralluogo (con tempi in alcuni casi abbastanza lunghi) si è introdotto un regime di nulla osta inizio attività avente durata limitata sino all'effettuazione del suddetto sopralluogo, basata su autocertificazione professionale e del titolare dell'attività

Ad esempio: se si possiede una caldaia funzionante a gasolio, con potenza superiore alle 100.000 Kcal/h, e per convenienza economica la si vuole trasformare a metano, si deve richiedere preventivamente l'approvazione del progetto in base alla procedura sopra esposta. Se la potenzialità è inferiore a 100.000 kcal/h, non è necessario richiedere l'approvazione ai Vigili del fuoco, ma bisogna comunque rispettare la buona tecnica e norma costruttiva emanata dagli Enti deputati allo scopo: U.N.I., C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) ecc.

Attività soggette (elenco non esaustivo):

- Centrali termiche a gasolio o metano con potenzialità > 100.000 Kcal/h
- Aule per catechismo con capienza superiore a 100 persone
- Case per vacanza con capienza > a 25 posti letto
- Scuole di ogni ordine e grado con capienza > di 100 persone

3.3. b Cinema e Teatri

La procedura sopra esposta è valida ovviamente per tutte le attività comprese nell'elenco Ministeriale; di cui all'inizio; tuttavia per i Cinema, Teatro o più in generale i luoghi di affluenza di pubblico, vi è un ulteriore adempimento.

Infatti in caso di costruzione ex-novo, ristrutturazione o modifiche a sale di pubblico spettacolo esistenti, oltre all'approvazione dei VV.FF. secondo la procedura sopradescritta, il progetto deve essere approvato anche dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, (che a sede presso la Prefettura) alla quale sarà inviato a mezzo dell'ufficio Comunale preposto; la Commissione provvederà all'esame, all'approvazione e, a lavori eseguiti, al collaudo mediante

sopralluogo, dell'attività. Pertanto per attivare un luogo di pubblico spettacolo è indispensabile dotarsi di tale approvazione.

Tale procedura si applica a:

- Cinema e Cinema teatri
- Sale per pubbliche conferenze
- Palestre con spazi per il pubblico
- Tribune degli impianti sportivi anche se all'aperto
- Luoghi per feste patronali o di altra natura

Il D.P.R. 311 del 28.05.2001 ha introdotto alcune modifiche che si possono così sintetizzare:

- La commissione di vigilanza viene istituita presso i Comuni, per cinema e teatri con capienza inferiore a 1500 posti; per capienza superiore la competenza è della Commissione di vigilanza Provinciale.

- per i locali avente capienza inferiore a 200 posti una autocertificazione, da redigersi a cura di tecnico abilitato, che attesti il possesso dei requisiti di sicurezza da parte dei locali, in sostituzione dell'approvazione della Commissione P.le di Vigilanza.

Non sono soggette a controllo le chiese ed i luoghi di preghiera in generale

Riferimenti normativi:

- D.P.R. n° 577 del 29 luglio 1982*
- D.P.R. n° 547 del 27 aprile 1955*
- D.P.R. n° 689 del 26 maggio 1959*
- D.P.R. 16 febbraio 1982*
- Legge n° 407 del 8 agosto 1985*
- D.M. n° 246 del 16 maggio 1987*
- D.P.R. 37 del 12.01.98*
- D.P.R. 311 del 28.05.2001*

3.4. La staticità degli immobili

3.4.a Concetto di staticità

Pur nell'ovvietà della cosa, si precisa che per staticità si intende il possesso, da parte di un edificio, di tutte quelle caratteristiche di ordine strutturale, relative alla sua costruzione, che ne garantiscono la stabilità in base all'uso a cui è destinato. Questo perché il fatto che un edificio sia "in piedi" non è sufficiente a garantire la sua resistenza ad un determinato uso, che non ne comprometta la sua sicurezza: ad esempio una scuola deve avere strutture che garantiscono che i solai dei vari piani abbiano una certa portata in Kg/mq al fine di evitare che la presenza di un certo numero di ragazzi ne comprometta la sicurezza statica.

3.4.b Dove recuperare la certificazione di staticità

Se l'edificio è costruito in tempi recenti (ultimi trent'anni) ed è costruito in cemento armato, la documentazione del calcolo della stabilità deve essere stata depositata presso l'ufficio dei Genio Civile provinciali, oppure dal 1999 presso l'ufficio tecnico del Comune in cui è ubicato l'ufficio, la pratica comprende il collaudo della struttura eseguito a lavori ultimati dal tecnico incaricato. Rintracciando copia di tale collaudo (se la ricerca viene fatta dall'Ufficio sopra citato è indispensabile il numero di pratica a suo tempo dato) il problema è risolto. Così come è risolto da chi possiede un codificato di agibilità o abitabilità rilasciato dall'ufficio tecnico comunale, che contempli nella redazione il preciso riferimento alla destinazione dell'immobile (che deve essere conforme all'attività che in effetti risiede nell'edificio) e all'accertata esistenza dei requisiti di staticità,

Nei casi in cui questa ricerca d'archivio non è possibile o non idonea rispetto all'uso attuale dell'immobile diverso dal momento in cui fu costruita, l'unica soluzione è una perizia statica redatta da un tecnico idoneo (generalmente ingegnere) che attesti alla data attuale, mediante sopralluoghi o altre prove che riterrà opportune, la rispondenza delle strutture ai criteri di staticità necessari per l'attività che viene svolta.

Tale perizia va redatta ai fini dell'uso per cui è richiesta in forma giurata. Per le nuove costruzioni le leggi vigenti obbligano il tecnico direttore dei lavori a compiere tutte le pratiche inerenti la staticità degli immobili, inoltre alla richiesta di agibilità dei fabbricati deve essere allegato il collaudo statico che è opportuno archiviare accuratamente.

Riferimenti normativi:

A - Norme tecniche per le costruzioni.

- 1) Legge 2 febbraio 1974, n° 64
- 2) Circolare LL.PP. 30 luglio 1981, n° 21745
- 3) Circolare LL.PP. 12 dicembre 1981, n° 22120
- 4) DM 19 gennaio 1996
- 5) Circolare LL.PP. 24 maggio 1982, n° 22631
- 6) Decreto Ministeriale LL.PP. 20 novembre 1937
- 7) Circolare LL.PP. 4 gennaio 1989, n° 30787

B - Norme tecniche per le zone sismiche.

- 1) Legge 2 febbraio 1974, n° 64
- 2) Circolare LL.PP. 2 novembre 1981, n° 895
- 3) Decreto Ministeriale LL.PP. 16 gennaio 1996
- 4) Circolare LL.PP. (Consiglio Superiore)
19 luglio 1986, n° 27690

3.5. Impianti elettrici

Pur se la materia può sembrare nebulosa, i guasti elettrici sono la causa diretta o indiretta di circa il 50% delle situazioni di rischio a cui sono soggette le persone. A volte la sicurezza dipende da un particolare costruttivo di poco valore economico.

3.5.a Organi competenti per la verifica

Le autorità competenti ai fini del controllo degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro sono l'ASL (dipartimento di prevenzione servizio di sicurezza del lavoro ed impiantistica - unità operativa) e l'ISPESL (Istituto superiore per la sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda gli impianti elettrici soggetti alla Legge 46/90 (impianti all'interno di edifici) le verifiche sono affidate ai comuni con più di 10.000 abitanti anche se attualmente sono ancora pochissimi quelli organizzati per svolgere tali ispezioni.

Infine gli impianti elettrici in luoghi di pubblico spettacolo devono essere ispezionati dalla competente Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo.

3.5.b Impianti soggetti a denuncia

La denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra e/o protezione contro le scariche atmosferiche installati in luoghi di lavoro è necessaria ogniqualvolta siano presenti dei "lavorati subordinati, intesi come coloro che svolgono lavoro sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione o che prestino attività come soci" e deve essere predisposta dal datore di lavoro e/o responsabile.

3.5.c Dichiarazione di conformità

Tutti i lavori di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici devono essere affidati ad installatori abilitati i quali alla fine dell'intervento devono rilasciare la "dichiarazione di conformità" dell'impianto.

Gli installatori devono eseguire i lavori a regola d'arte (ottenibile seguendo le norme CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano).

La "dichiarazione di conformità" deve essere depositata in Comune congiuntamente all'eventuale richiesta di abitabilità e alla Provincia ai fini dell'ottenimento del nulla osta per lo svolgimento delle attività aggragative.

3.5.d Progettazione

Il committente prima di affidare ad un installatore l'incarico di eseguire interventi sugli impianti elettrici deve verificare se l'intervento stesso rientra tra quelli per i quali è necessaria la progettazione ed eventualmente affidare un incarico ad un professionista iscritto ad un albo.

Riferimenti normativi:

Legge n° 46 del 5 marzo 1990
Normativa C. E. I (Comitato Elettrotecnico Italiano)

3.6. Barriere architettoniche

La Legge 13/89 istituisce criteri per la messa in atto di accorgimenti al fine di eliminare gli ostacoli che limitano l'accesso agli edifici da parte dei portatori di handicap: ostacoli di natura fisica, dislivelli, rampe scale, porte, o di uso: servizi igienici appositamente predisposti, impianti elettrici disposti correttamente, maniglie adeguate.

Sembra doveroso richiamare la particolare attenzione che da sempre i nostri oratori, come luogo di accoglienza, pongono ai problemi dei più deboli, giova ricordare che la norma scritta (Legge) è sempre riduttiva di una realtà più complessa e non sempre esauribile in poche righe.

In alcuni casi l'applicazione della legge 13/89 viene attuata con eccessiva rigidità da funzionari comunali o dalle ASL, obbligando le Parrocchie ad inutili e costose doppie dotazioni di servizi igienici per disabili.

La norma non prevede obbligo di modifica per gli edifici esistenti, ma dichiara come soggetti alla normativa gli immobili per i quali si procede a ristrutturazione o a nuova costruzione.

Tuttavia, per gli immobili sedi di attività ricreative che necessitano di autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Provinciale in linea con il dettato della Legge Regionale 1/86, tra i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione vi possono essere casi che contemplan l'eliminazione delle suddette barriere architettoniche.

3.6.a Nuove costruzioni

Per gli immobili di nuova costruzione o le ristrutturazioni, i criteri da seguire sono quelli riportati in una tabella a seconda della destinazione degli immobili. La tabella va letta con attenzione, al fine di individuare quale o quali criteri progettuali (adattabilità, visibilità o accessibilità) va applicato, a seconda della destinazione dell'attività.

Per gli immobili sedi di attività assistenziali o ricreative, per le quali è necessaria l'autorizzazione provinciale, a seconda della tipologia, vanno individuate quali o quante strutture ricettive o igienico-sanitarie sono soggette all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Si ricorda inoltre che le opere di intervento sono finanziabili, su istanza rivolta al Sindaco del Comune di residenza, allegando, secondo le procedure previste, copia del progetto di esecuzione.

In particolare, si faccia specifico riferimento alle disposizioni di cui alle norme sottoelencate, rinviando l'attenzione ad ogni altro richiamo legislativo riportato nei testi citati.

Riferimenti normativi:

- 1) *Circ. Min. LL.PP 29 gennaio 1967, n° 425*
- 2) *Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n° 4809*
- 3) *Legge Statale 30 marzo 1971, n° 118*
- 4) *Legge Statale 9 gennaio 1989, n° 13*
- 5) *Legge Regionale 20 febbraio 1989, n° 6*
- 6) *Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n° 236*
- 7) *Circ. Min. 22 giugno 1989, n° 16691U. L.*
- 8) *Delib. Giunta Regionale 20 giugno 1990, n° 41560*
- 9) *D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503*

3.7. Contenimento dei consumi energetici

Con l'emanazione della legge 9 gennaio 1991, n.10 si è cominciato a mettere in atto un ambizioso progetto legislativo che si prefigge l'obiettivo di costituire un quadro normativo di riferimento, nel campo del risparmio energetico e dell'utilizzo razionale dell'energia.

La legge contiene le linee guida sia per quanto riguarda le incentivazioni agli interventi di risparmio energetico (in sostituzione della legge 308/1982), sia per quanto riguarda le prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici negli edifici ampliando in modo rilevante quanto era già contenuto nella legge 373/1976.

L'applicabilità della legge nel caso dei consumi energetici in edilizia, è garantita oltre che per l'esplicito riferimento da parte di alcuni suoi articoli (in particolare l'articolo n.8), dall'intero contenuto del TITOLO II Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. L'articolo 1, comma 3, stabilisce come debbano essere considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate i risparmi conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Il successivo D.P.R. n.412 del 26 Agosto 1993 contiene le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e definisce i limiti di legge per le successive verifiche, prescrivendo l'utilizzo delle Norme UNI per il calcolo del fabbisogno energetico dell'involucro edilizio.

Rispetto al corpus normativo della passata disciplina, il regolamento di attuazione della Legge 10/91 pone una maggiore attenzione agli aspetti prestazionali sia del sistema edificio-impianto sia dei singoli componenti, con particolare riguardo ai dispositivi di regolazione; prescrive inoltre precise regole per le operazioni di verifica e di controllo degli impianti termici. I parametri che devono essere presi in considerazione sono i più numerosi di quelli previsti dalla passata normativa, e sono:

- isolamento termico dell'involucro edilizio;
- rendimento medio stagionale del generatore di calore;
- rendimenti dei sistemi di distribuzione, regolazione ed emissione del calore;
- eventuale recupero termico dell'aria ricambiata;
- adozione di sistemi solari passivi.

L'articolo 8 comma 5 del D.P.R. n.412 realizza una netta distinzione tra gli edifici di volume totale climatizzato lordo inferiore a 10.000 M3 ed i rimanenti di volumetria maggiore. Per i primi è ammesso il calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto in termini di apporti:

- Dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, ed in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità;
- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

Per i secondi occorre tener conto, oltre agli apporti e alle perdite riportati prima, anche degli apporti dell'energia solare incedente sull'involucro edilizio e degli apporti gratuiti interni, quali apparecchiature elettriche e di illuminazione, cucine, ecc...

Riguardo l'impianto di climatizzazione invernale, il decreto introduce alcuni elementi innovativi rispetto alla legislazione precedente. Vengono introdotti dei valori limite per il rendimento globale medio stagionale per il dimensionamento degli impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per il rendimento medio stagionale di produzione che riguarda più specificatamente il corretto dimensionamento dei generatori di calore.

Con il D.M 13 dicembre 1993 sono stati emanati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica da presentare agli uffici comunali insieme al progetto.

La metodologia proposta dall'UNI si presenta molto più articolata della passata normativa e richiede, quindi, l'implementazione degli algoritmi su di un elaboratore elettronico al fine di poter gestire tutte le informazioni richieste per il calcolo.

Adempimenti procedurali

Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo (il Parroco), deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia di inizio dei lavori relativi alle opere di cui gli art. 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della legge 10/91.

Gli articoli di cui sopra prescrivono, per tutte le opere edilizie ed impiantistiche, l'obbligo della documentazione suddetta, la cui relazione sarà diversa secondo il tipo di intervento.

Riferimenti normativi:

1) *Legge 9 gennaio 1991 N.10*

"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energetici"
(G.U. 16-1-1991, n.13-suppl.)

2) *D.P.R. 26 Agosto 1993, N. 412*

"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, quarto comma, della legge 9 gennaio 1991, n.10"
(G.U. 14-10-1993, n.242-suppl.)

3) *Decreto Ministero dell'industria, commercio e artigianato 13 dicembre 1993*

“Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici”.
(G.U. 20-12-1993, n.297)

4) *Circolare Ministero dell’industria, commercio e artigianato 13 dicembre 1993, n. 231/F*
“Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 2001, n.10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici”
(G.U. 20-12-1993, n. 297)

5) *Circolare Ministero dell’industria 12 aprile 1994, N. 233/F*
“Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”
(G.U. 19-4-1994, n. 90)

6) *Decreto Ministero dell’industria, commercio e artigianato 6 agosto 1994*
“Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.”
(G.U. 24-8-1994, N. 197)

7) *Decreto Ministero dell’industria, commercio e artigianato 16 maggio 1995*
“Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici”
(G.U. 24-5-1995, n. 119)

8) *Decreto Ministero dell’industria, commercio e artigianato 2 aprile 1998*
“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.”
(G.U. 5-5-1998, n. 102)

9) *D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 551*
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”.
(G.U. 6-4-2000, n. 81)

3.8. Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri

Pare opportuno segnalare l'esistenza di alcuni obblighi in materia di sicurezza da applicare ogni qualvolta si debba procedere a dei lavori di sistemazione o di ristrutturazione degli immobili al fine di salvaguardare i lavoratori e le persone che frequentano gli ambienti.

L'attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili è stata normata tramite il Decreto legislativo del 14 agosto 1996, n° 494 e integrato dal D.lgs. 528 del 1999.

La materia è molto complessa e regola i rapporti in materia di sicurezza tra il committente, i tecnici incaricati e le imprese appaltatrici.

Devono essere nominate dalla committenza delle nuove figure professionali:

- responsabile dei lavori per la sicurezza
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

preposte ed abilitate tramite apposito corso; possono coincidere nella stessa persona fisica e non necessariamente devono essere il progettista o il direttore lavori dell'opera.

Viene reso obbligatoria la redazione di un piano di sicurezza (psc) contenente tutte le lavorazioni, i relativi rischi e i conseguenti dispositivi di protezione necessari nel cantiere stesso; il piano viene recepito, modellato e riscritto (pos - piano operativo di sicurezza) dalla ditta appaltatrice in accordo con il Coordinatore della sicurezza in modo da procedere con la notifica preliminare all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e dar inizio ai lavori.

E' risaputo dell'alta percentuale di infortuni sul lavoro ed in particolare dei numerosi incidenti nel settore dell'edilizia.

Per questo motivo si raccomanda ai parroci di e porre attenzione al problema sicurezza, ritenendolo, oltre che obbligatorio, un dovere morale e civile.

E' bene avvalersi di tecnici abilitati e competenti in materia poiché sono previste severe contravvenzioni e sanzioni civili e penali per i responsabili.

Di particolare rilevanza è l'art. 6 in cui si dice che "La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all' adempimento degli obblighi", per cui il parroco pro-tempore in qualità di legale rappresentante (committente) è sempre responsabile del cantiere e non può esimersi dal rispetto della normativa.

Per i motivi di cui sopra, particolare attenzione va anche posta al tema del volontariato in cantiere, un aiuto prezioso che non va certo disincentivato ma sicuramente regolarizzato e controllato; sarà obbligatorio un coordinamento e l'autorizzazione da parte del committente, del "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" e delle imprese appaltatrici; verranno date le prescrizioni e i limiti oltre i quali non sarà più possibile intervenire delegando i volontari a lavori meno rischiosi e pericolosi, a lavori di pulizia e funzioni di controllo.

Riferimenti normativi:

- *Decreto legislativo del 14 agosto 1996, n° 494*
- *Decreto legislativo del 1999, n° 528.*

4 - SCHEDE RIASSUNTIVE DEI DATI DI PROGETTO

Nelle pagine seguenti

5 - ALTRE APPENDICI CUI RIFERIRSI

5.1 Sul BAR DELL'ORATORIO dati generali.

Cfr le note e le indicazioni di mons. Bruno Foresti 1991 e 1998

5.2 Come PRESENTARE DOMANDA PRESSO GLI UFFICI DI CURIA per i lavori di nuova costruzione e/o ristrutturazione?

Cfr il modello predisposto dall' Osservatorio Giuridico Legislativo della Diocesi

Nota aggiornata al 12. 07 . 2003